



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO,
FERRANTE, MARITATI e SCANU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2011

Ricostituzione del catalogo nazionale delle armi comuni
da sparo. Abrogazione del comma 7 dell'articolo 14 della legge
12 novembre 2011, n. 183

ONOREVOLI SENATORI. - Con il comma 7 dell'articolo 4-*undecies* dell'atto Senato n. 2968-A, meglio noto come «legge di stabilità» di recente approvata dal Parlamento (legge n. 183 del 12 novembre 2011), è stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

In particolare, è stato inopinatamente e sconsideratamente abrogato il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito presso il Ministero dell'interno, al fine di avere un adeguato e costante controllo sulle armi ammesse a circolare sul territorio italiano.

Già in precedenza, nel corso della presente legislatura, si era assistito nell'aula del Senato a tentativi, operati da lobbisti delle armi, di abrogazione di tale catalogo. Questi tentativi però erano stati vanificati, nella stessa aula del Senato, dalla attenzione e dal contrasto chiari e netti della maggioranza dei Senatori, che avevano convinto gli stessi presentatori e sostenitori della abrogazione del catalogo a fare marcia indietro e a riproporre la questione in sede di commissione o comunque in sede più idonea per una discussione adeguata e approfondita.

Ora invece, approfittando di un provvedimento, come il maxi-emendamento alla «legge di stabilità» e di una situazione di oggettiva urgenza ed emergenza economica-finanziaria, si inserisce furbescamente una norma di abrogazione del catalogo nazionale delle armi, che nulla ha a che fare con il provvedimento principale e con l'emergenza finanziaria e che crea, soprattutto, un *vulnus* grave nel controllo e nella lotta alla criminalità.

Basti a questo proposito rammentare l'allarme lanciato immediatamente dagli osser-

vatori e dagli esperti più accorti contro l'approvazione di questa norma abrogatrice, tra cui in particolare l'Associazione nazionale dei funzionari di polizia: «all'articolo 4-*undecies* comma 7 dell'atto Senato n. 2968, noto come maxiemendamento per la stabilità, è stato furtivamente introdotto l'emendamento per eliminare il catalogo nazionale delle armi da sparo. Si tratta di una misura che liberalizzerà il commercio delle armi più pericolose in Italia, aumentando vertiginosamente le spese per il loro controllo, spese che dovranno essere sostenute dai cittadini».

È scandaloso che i lobbisti e gli affaristi del mondo delle armi approfittino del gravissimo momento di difficoltà del Paese per tentare, con un sotterfugio, di ottenere dal Parlamento in via speditiva ciò che il Parlamento ha di recente loro negato.

Ma, d'altronde, gli italiani sanno bene che certi personaggi, collegati a politici della loro stessa risma, non si fanno scrupolo della sicurezza collettiva e dei costi di certe misure pur di continuare ad ingrassare i loro portafogli.

Sappiamo bene che della sicurezza pubblica a loro nulla importa, ma confidiamo che il Parlamento sappia sventare per tempo certi colpi di coda e le loro oscure manovre».

Purtroppo, nelle tensioni ed urgenze dettate dalla grave situazione economica-finanziaria in atto, anche questo articolo 4-*undecies* comma 7 è stato approvato, insieme a tutto il citato «maxi-emendamento».

Non rimane che proporre al Parlamento la cancellazione di questa norma abrogatrice, al fine di far rivivere l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quindi il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183.

